CCNL FARMACIE SPECIALI

7 luglio 2022 – 31 dicembre 2024

Firmatari datoriali	Firmatari sindacali
Assofarm	Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs

ISTITUTI ECONOMICI

Mensilità aggiuntive

Tredicesima	Una mensilità da corrispondere nel mese di dicembre
Quattordicesima	Una mensilità da corrispondere nel mese di giugno

Scatti di anzianità

15 scatti biennali

Livello	1° Q	1° S	1° C e 1°	2°	3°	4°	5°	6°
Importo	26,50 €	25,82 €	25,31 €	23,24 €	22,72 €	20,66 €	20,14 €	19,63 €

Indennità

Quadro

Livello	1° Q	1° S	1° C
Indennità	160,00 €	150,00 €	145,00 €

Farmacista collaboratore

Al farmacista collaboratore inquadrato al 1° livello, che abbia prestato servizio continuativo presso la stessa azienda con un contratto di lavoro a tempo indeterminato spetta un'indennità (da corrispondere per 14mensilità) come di seguito indicato:

- servizio continuativo per almeno 2 anni, indennità pari a 100,00 € mensili
- servizio continuativo per almeno 12 anni, indennità pari a € 130,00

Cassa

Livello	3°	4°	5°
Indennità	67,99 €	65,46 €	60,58 €

Tecnico professionale

Ai farmacisti inquadrati al 1° livello e ai lavoratori inquadrati nei livelli 1°Q, 1°S, 1°C, spetta un'indennità mensile di € 77,47 da corrispondere per 14 mensilità

Trasferta

- Rimborso spesi di viaggio, vitto e alloggio e altre spese vive strettamente necessarie all'espletamento della missione
- Al lavoratore compete un'indennità trasferta pari all'80% della retribuzione oraria per le ore eccedenti il normale orario di lavoro nel giorno di trasferta dovute a motivi di viaggio
- Indennità giornaliera pari all'1,5% della retribuzione individuale mensile, per ogni pernottamento fuori sede.
- Se l'azienda autorizza l'uso per servizio del mezzo di trasporto del dipendente, deve corrispondere al lavoratore un'indennità chilometrica calcolata sulla base delle tariffe A.C.I.

Personale di farmacie periferiche

a. Indennità del 15%, se esiste l'obbligo di reperibilità

b. Indennità del 10%, se viene coperto un orario di apertura superiore alla durata settimanale del lavoro, ma senza eccedere i limiti di 44 ore settimanali

c. Indennità del 15% (oltre a quella del precedente punto b.) per le ore prestate oltre le 44 ore settimanali ed il diritto ad una giornata di riposo compensativo equivalente alle ore di servizio prestato oltre le 44 ore settimanali

d. Indennità del 15% in caso di prestazione di servizio nell'orario festivo antimeridiano ed il diritto ad una mezza giornata di riposo compensativo.

Bilinguismo

Al personale di aziende farmaceutiche speciali situate in Regioni/Province a statuto speciale

	Tipologia	Incremento
Maggiorazioni	Lavoro notturno (22:00 – 6:00)	10 %
	Servizio notturno festivo infrasettimanale	30 %
	Straordinario diurno giorni feriali	20 %
	Straordinario diurno giorni festivi	30 %
	Straordinario notturno (22:00 – 6:00)	40 %
	Servizio domenicale/festivo diurno	20 %
	Servizio domenicale/festivo diurno superate le prime 80 ore per anno civile	50 %
	Lavoratori part-time	
	Lavoro supplementare (fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale full-time)	35 %
Straordinari	Massimo 100 ore annue	

ISTITUTI NORMATIVI

Orario di lavoro	
Coefficiente orario	**173**
Coefficiente giornaliero	**26**
Orario normale di lavoro settimanale	**40 ore** su 6 giorni
Flessibilità oraria	• Possibile adozione di turni, nastri orari con distribuzione dell'orario di lavoro disomogenea, per un periodo massimo di 16 settimane per ogni anno di calendario • Non possono essere superati il limite minimo di 34 ore settimanali né quello massimo di 46 ore da compensarsi tra loro • I lavoratori coinvolti percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale • Preavviso di 14 giorni (rispetto all'inizio della settimana lavorativa) ai dipendenti interessati dalle variazioni in oggetto • Condizioni: - non potranno essere frazionati orari di lavoro giornalieri non superiori a 4 ore; - l'intervallo massimo giornaliero in caso di orario frazionato non potrà superare le 3 ore; - l'orario di lavoro giornaliero non potrà superare le 10 ore; - le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario settimanale programmato saranno considerate lavoro straordinario.
Banca ore	• In caso di necessità di prestazioni eccedenti l'orario normale di lavoro il dipendente sarà tenuto a fornire la prestazione entro il limite massimo di 100 ore/anno (comprensive di eventuali ore di straordinario) nonché 12 ore settimanali e potrà rifiutarsi soltanto in caso di giustificate motivazioni. • Le ore di lavoro in oggetto non danno luogo a pagamenti aggiuntivi (fatte salve le maggiorazioni per lavoro notturno e/o domenicale/festivo) e alimentano un contatore "banca ore" • Le prestazioni banca-ore accumulate saranno utilizzate come segue: - mediante riduzioni della prestazione lavorativa settimanale su disposizione aziendale, per il 50% delle ore accumulate - mediante permessi individuali richiesti dal dipendente con almeno 4 giorni lavorativi di preavviso e fatte slave esigenze di servizio, per il restante 50% • Al 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione le eventuali ore accumulate in banca-ore e non fruite saranno liquidate con maggiorazione del 20%. • A livello aziendale e tramite accordo sindacale potranno essere concordate diverse modalità di gestione della banca delle ore

Ferie e permessi		
Ferie	**26 giorni**	In caso di distribuzione disomogenea dell'orario di lavoro, 173 ore per anno solare.
Permessi retribuiti	**Permessi**	12 ore annue
	Studenti e Diritto allo studio	• 10 giorni spendibili in occasione del giorno precedente a quello della prova d'esame (massimo 40 ore annue) • 150 ore triennali per il diritto allo studio
	Patologie oncologiche	• 10 ore mensili, su richiesta, ai dipendenti affetti da patologie oncologiche certificate. - Al termine degli stessi l'azienda potrà concedere ulteriori 10 ore mensili di permesso non retribuito ai dipendenti aventi diritto
	Lutto familiare	5 giorni
Permessi non retribuiti	**Studenti**	120 ore non retribuite nell'anno solare
Riduzione orario	• 40 ore annue di riduzione orario e 32 ore annue di permesso retribuito (dall'1/01/2013) • I lavoratori già assunti a tempo indeterminato ed ai lavoratori assunti a tempo determinato (sino alla scadenza del contratto in essere) al 31/12/2012, hanno diritto annualmente ad ulteriori 32 ore di riduzione orario • I lavoratori assunti a decorrere dall'1/01/2013 maturano 16 ore di riduzione orario di lavoro, decorsi 3 anni alla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, e ulteriori 16 ore di riduzione orario di lavoro decorsi 5 anni dalla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato	

Festività e festività soppresse	
Festività	• Festività previste dalla legge e il Santo Patrono

Assenza per malattia e infortunio		
Malattia	• Conservazione del posto per 16 mesi (entro i 3 anni di anzianità) o 24 mesi (oltre i 3 anni di anzianità) • Si considera prosecuzione della malattia quella che intervenga non oltre i 60 giorni dalla ripresa del servizio dopo la cessazione della malattia precedente	
	Integrazione economica a carico azienda	
	Periodo	**Integrazione**
	Primi 6 mesi	100%
	Successivi 6 mesi	50%
	Nota: per i dipendenti affetti da malattie oncologiche il trattamento di malattia sarà integrato a carico dell'azienda al 100% per i primi 365 giorni	
Infortunio	Conservazione del posto fino a guarigione clinica	
	Integrazione economica a carico azienda	
	Periodo	**Integrazione**
	Primi 6 mesi	100%
	Successivi 6 mesi	50%

Congedi e aspettative		
Congedi	**Maternità**	• Per il periodo di assenza dal lavoro, la lavoratrice avrà diritto, per i primi 150 giorni di assenza, ad un'integrazione fino a raggiungere l'intera retribuzione globale giornaliera (inclusi i ratei di tredicesima e quattordicesima) • Buono sconto da spendersi presso le Farmacie Aziendali in caso di nascita/adozione di un figlio il cui valore è determinato a livello aziendale
	Paternità	Segue disciplina legale
	Parentale	Segue disciplina legale
	Matrimoniale	• 15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione • I lavoratori stranieri (non cittadini italiani e/o di origine straniera) in coincidenza del congedo matrimoniale, possono cumulare su richiesta fino a 2 settimane di ferie, entro il limite massimo del monte ore ferie residuo alla data di riferimento

	Violenza di genere	• 90 giorni, in 3 anni, indennizzati al 100% dall'INPS (ex. art. 24, D. Lgs. 80/2015) • 3 mesi di congedo aggiuntivo rispetto a quanto previsto per legge, interamente a carico del datore di lavoro
Aspettative	**Giustificati motivi**	**1 anno**

Periodo di prova					
Contratti a tempo indeterminato					
Livello	**1° Q, 1° S, 1° C**	**1°**	**2°**	**3° e 4°**	**5° e 6°**
Durata massima	180 giorni (di calendario)	90 giorni (di calendario)	60 giorni (di calendario)	45 giorni (di calendario)	15 giorni (di calendario)

Contratti a termine	
Durata del contratto	**Durata prova rispetto al contratto a tempo indeterminato** (tabella sopra)
Fino a 3 mesi	25 %
Superiore a 3 mesi	50 %
Trai 6 e i 12 mesi	75 %
Superiore ai 12mesi	Come per i lavoratori a tempo indeterminato

Preavviso per licenziamento o dimissioni			
Livelli	**Anzianità**		
	Fino a 5 anni	**5 – 10 anni**	**Oltre 10 anni**
1°Q, 1°S, 1°C e1°	2 mesi	2 mesi	2 mesi
2°	1 mese	45 giorni	2 mesi
3° e 4°	20 giorni	1 mese	1 mese
5° e 6°	15 giorni	20 giorni	20 giorni

Nota: i termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno del mese

Part-time		
Limiti	• Non inferiore a 12 ore settimanali - Nel caso di durata giornaliera della prestazione non superiore a 4 ore, lo svolgimento non è, di norma, frazionato	
Part-time post maternità (o paternità)	• Diritto ad ottenere la trasformazione temporanea del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, alle seguenti condizioni:	
	Decorrenza	la trasformazione del contratto a tempo parziale è subordinata al preliminare utilizzo di ferie maturate in anni precedenti
	Durata	dalla data di concessione fino al compimento del 3° anno di vita del bambino
	Prestazione	da 20 a 24 ore settimanali

<table>
<tr><th colspan="4">Welfare contrattuale</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Previdenza integrativa</td><td colspan="3">Fondo PREVIAMBIENTE</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Contribuzione</td><td>a carico lavoratore</td><td>- 1,00 % della retribuzione utile per il computo del TFR
- Una tantum da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a 2,00 €</td></tr>
<tr><td>a carico impresa</td><td>- 1,50 % della retribuzione utile per il computo del TFR
- Una tantum da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a 8,00 €</td></tr>
<tr><td>TFR</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">Assistenza Sanitaria integrativa</td><td colspan="3">Fondo EST</td></tr>
<tr><td colspan="3">Sono iscritti al Fondo EST i lavoratori con contratto a tempo pieno e part-time, assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti</td></tr>
<tr><td>Contribuzione</td><td>a carico impresa</td><td>• 10,00 € mensili</td></tr>
<tr><td colspan="3">QUADRI</td></tr>
<tr><td colspan="3">I Quadri hanno un’assistenza integrativa tramite una convenzione stipulata con ASSOFARM con una società assicurativa sotto forma di Cassa Sanitaria</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Polizze assicurative</td><td colspan="3">• È garantita una copertura assicurativa che, in caso di danni alle persone per rapine, o fatti dolosi, garantisca, in aggiunta al trattamento previsto per malattia o infortunio:
- € 70/giorno in caso di ricovero ospedaliero
- € 150.000 in caso di morte
- € 250.000 in caso di invalidità permanente totale</td></tr>
<tr><td colspan="3">• Al Quadro spetta un’assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni</td></tr>
</table>